

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA

Articolo 1 – Definizioni

I termini indicati in carattere maiuscolo o con le iniziali maiuscole avranno (ove applicabile, sia al singolare sia al plurale) il significato che segue, fermo restando quanto previsto nella restante documentazione contrattuale:

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n.270 del 18 novembre 1995 (tutte le delibere emanate da ARERA sono consultabili sul sito internet www.arera.it); **Attivazione:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede la realizzazione e l'avvio di un nuovo PdF o l'avvio di un PdF precedentemente disattivato; **Alta Tensione:** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV;; **Bassa Tensione:** è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;; **Bolletta 2.0:** è l'Allegato A alla delibera ARERA n. 501/2014/R/com ss.mm. e ii. e Del. n. 209/2022/R/com e della delibera 315/2024/R/com; **CAD:** D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice Dell'Amministrazione Digitale"); **Cambio Prodotto:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede presso i PdF per cui è già attiva una somministrazione di Gas e/o energia elettrica da parte di Compagnia Energetica Italiana, la sostituzione delle precedenti condizioni economiche e contrattuali con quelle indicate nel presente Contratto; **Codice Civile:** testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262; **Cliente o Cliente finale:** è la persona fisica o giuridica o amministrazione pubblica che acquista gas naturale e/o energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico ed è il soggetto identificato nella Proposta di Contratto che richiede la somministrazione di Gas e/o energia elettrica e, ove applicabile, il servizio aggiuntivo previsto nelle Condizioni Economiche; **Capacità giornaliera impiegata:** è la massima quantità giornaliera di gas che il CLIENTE può prelevare dalla rete nel Punto di Consegna e/o di riconsegna conferita presso la società di Trasporto; **Coefficiente C:** è il coefficiente di correzione dei volumi gas che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc); **Codice del Consumo:** il Codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti, è stato approvato con D.Lgs. del 6 settembre 2005, n. 206; **Codice di Condotta Commerciale:** Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, all. A. della Del. n. 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato; **Codice in materia di protezione dei dati personali:** è il d.lgs. 196/03 n. 174 del 29 luglio 2003 come successivamente modificato e integrato dal Regolamento Europeo 2016/679 disciplinante il trattamento dei dati personali sensibili delle persone fisiche; **Codice privacy:** è un testo normativo organico disciplinante il trattamento dei dati personali delle persone fisiche; **Condizioni Economiche (o "CE"):** le condizioni economiche e contrattuali indicate nell'apposito allegato al Contratto, che insieme alla Proposta di Contratto e alle CGC disciplinano il Contratto; **Condizioni Generali di contratto:** indica le Condizioni Generali di Contratto (CGC) che formano parte integrante del presente Contratto; **Condizioni Tecniche Economiche:** indica le Condizioni Tecnico Economiche (CTE) che formano parte integrante del presente Contratto; **Condotte:** insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto (di seguito anche "Condotte di Trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "Condotte di Distribuzione") del Gas; **Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito al comma 1), punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo (cfr. Art. 24 delle presenti CGC); **Contatore elettronico (orario per fasce):** è il contatore elettronico in grado di misurare l'energia elettrica consumata ora per ora ovvero per fasce orarie; **Contatore Tradizionale:** è il contatore non elettronico che non è in grado di misurare l'energia elettrica né per singole fasce né per ora; **Contratto:** indica la regolamentazione contrattuale della somministrazione costituita dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC), dalla modulistica recante le Condizioni Economiche (CTE), dalla Proposta di Contratto, dalle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 91, lettere da a. a. g. del Codice di condotta commerciale; nota informativa per il CLIENTE finale, informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale, modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali, ogni ulteriore modulo o informazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto; **Data di efficacia:** indica la data di attivazione della Fornitura di cui all'art. 51; **Distributore gas:** il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d. lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di Fornitura del CLIENTE; **Distributore energia elettrica:** è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; **Double Opt-in:** modalità attraverso la quale viene inviato al Cliente una email/sms contenente un link che rimanda ad una pagina web all'interno della quale il Cliente troverà la documentazione contrattuale e dove potrà confermare e/o rifiutare e/o modificare la Proposta di Contratto, seguendo la procedura on line. **Fascia oraria:** l'energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento in cui la si utilizza. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i consumi del CLIENTE distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3); **Firma Grafometrica:** è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli artt. 55 e segg. del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 del CAD; **Fornitore:** Compagnia Energetica Italiana S.p.A. a Socio Unico (di seguito denominata CEI) con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122-Milano e sede operativa in Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano. Recapiti telefonici tel. 800122721. E-mail: servizio.clienti@compagnia-energetica.it. PEC: pec@pec.compagnia-energetica.it; **Gas:** gas naturale; **Gestore del Mercato Elettrico (GME):** organizza e gestisce i mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e quelli ambientali (www.mercatoelettrico.org); **Glossario della fornitura di gas naturale:** versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/COM, 463/2016/R/COM, 242/2021/R/COM e 209/2022/R/COM in vigore dall'1 gennaio 2023; **Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica:** versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/COM, 463/2016/R/COM, 782/2016/R/eeI, 129/2017/R/COM, 849/2017/R/COM e 209/2022/R/COM in vigore dall'1 gennaio 2023; **Impresa di Trasporto:** indica l'impresa di trasporto maggiore ai sensi della normativa vigente; **Impianto interno del Cliente:** l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del Gas, compresi tra la valvola di intercettazione del Gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del Gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il Contatore Gas e/o Elettrico (Delibera ARERA 40/14/R/gas); **Interessato:** è la persona fisica o giuridica amministrazione il cui dato personale è tutelato dalla vigente normativa in materia di privacy che si identifica con il CLIENTE; **KWh:** è l'unità di misura dell'energia elettrica, rappresenta l'energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh; **Mark to Market:** è il valore di mercato calcolato da CEI il giorno della comunicazione di recesso/risoluzione (o "Valuation Day") che, se positivo, verrà addebitato dal Fornitore al CLIENTE ed è determinato come differenza tra il prezzo di vendita originario e l'attuale prezzo di mercato (prezzi forward per il periodo osservato di mancate forniture) moltiplicato per la differenza fra il volume mensile effettivamente prelevato e il volume mensile contrattuale; **Media tensione:** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale

o inferiore a 35 kV; **Misuratore:** indica lo strumento per la misurazione dei volumi di gas consegnati presso un PDR, munito di totalizzatore numerico; **Modulo:** modulo contrattuale contenente il testo della Proposta di Contratto. **Modulo ripensamento:** modulo contrattuale per l'esercizio del Diritto di Ripensamento di cui al successivo Art. 3. **Area Personale:** l'area del sito internet www.compagnia-energetica.it, dedicata al Cliente, attraverso la quale il Cliente può gestire alcuni servizi legati al contratto (es. pagamenti, bollette, consensi privacy). La stipula del Contratto comporta la pre-registrazione del Cliente all'Area Personale, tramite credenziali fornite da Compagnia Energetica Italiana via e-mail o sms. **Offerte PLACET:** le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela disciplinate dall'allegato A della Delibera ARERA 555/17/R/com ovvero dalla Delibera ARERA 100/2023/R/com. **Parti:** Compagnia Energetica Italiana e il Cliente; **Pertinenza:** locale utilizzato dal Cliente Consumatore e distinto dall'abitazione alimentato da autonomo POD. **PDR:** indica il punto di riconsegna, identificato con il codice identificativo del CLIENTE nelle Condizioni Tecnico-Economiche (CTE), parte della rete di distribuzione dell'impresa di Distribuzione presso il quale il CLIENTE richiede la consegna del gas naturale oggetto della somministrazione; **PFOR,t:** è l'indice, espresso in €/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. L'indice P FOR, t viene convertito in c€/Smc moltiplicando per un fattore di 3,81 GJ/Smc; **POD:** è un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal CLIENTE finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia Fornitore; **Portale:** il sito internet www.compagnia-energetica.it. **Potenza disponibile:** è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il CLIENTE finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente; **Potenza impegnata:** è il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal Fornitore. La potenza impegnata viene definita in base alle esigenze del CLIENTE al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati; **Prezzo fisso:** indica il prezzo della sola materia prima fisso ed invariabile nel periodo di validità delle Condizioni Tecnico-Economiche (CTE); **Proposta di Contratto:** è la proposta volta alla conclusione del Contratto formulata dal CLIENTE al Fornitore; **PUN Index GME:** i valori del Prezzo Unico Nazionale (PUN) sono pubblicati sul sito del Gestore del Mercato Elettrico (<http://www.mercatoelettrico.org>); **Punto di Fornitura (o "PdF"):** il PdP o il PdP o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto "rispettivamente" la somministrazione di Gas o di energia elettrica o di entrambe. **Punto di Prelievo (o "PdP"):** punto di prelievo in cui Compagnia Energetica Italiana mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente. **Punto di Riconsegna (o "PdR"):** punto di riconsegna della rete di distribuzione in cui Compagnia Energetica Italiana mette a disposizione il Gas al Cliente. **RDDG:** è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2020-2025; **Responsabile del Trattamento:** Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali su istruzione e per le finalità indicate dal Titolare del trattamento; **Servizio di default:** è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di Fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore; **Servizio di ultima istanza gas:** sono i servizi erogati dal Fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI; **Servizio di maggior tutela:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007 e di cui alla Delibera ARERA 362/2023/R/eeI riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; **Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas:** servizio di somministrazione di Gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA, con Delibere ARERA 100/2023/R/com e 102/2023/R/com. **Servizio di salvaguardia:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela; **SII:** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; **Smc:** lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica); **Switch:** l'operazione contrattuale attraverso cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a CEI per il PdF/i PdF oggetto del Contratto. **Terna:** è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d. lgs. 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; **TIC:** è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2020-2023; **TICO:** è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico; **TIF:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; **TIMOE:** è il Testo integrato morosità elettrica; **TIQE:** è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023; **TIQV:** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; **Titolare del trattamento:** Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali per finalità commerciali, imprenditoriali, legali, medico sanitarie; **TIV:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali; **Voltura con cambio fornitura:** la pratica contrattuale che permette al Cliente di effettuare un cambio di nominativo dell'intestatario del contratto e, contestualmente, il cambio di fornitore di luce e/o gas secondo quanto disposto ai sensi delle Delibere 135/2021/R/eeI; **Trasporto:** è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il PdP del cliente finale; **Uso Domestico:** PdF relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il Gas. **Voltura:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede di avvicinarsi a un precedente intestatario senza soluzione di continuità della fornitura, presso il PdF/i PdF oggetto del Contratto a parità di venditore (Voltura Mortis Causa, Voltura per Incorporazione Societaria o Voltura ordinaria); **Voltura con cambio fornitore:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede di avvicinarsi a un precedente intestatario senza soluzione di continuità della fornitura, presso il PdF/i PdF oggetto del Contratto con contestuale cambio fornitore secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 135/2021/R/eeI; **Voltura Mortis Causa:** la Voltura in cui il Cliente chiede di avvicinarsi a un precedente intestatario in qualità di successore mortis causa; **Voltura Ordinaria:** la Voltura a parità di venditore diversa dalla Voltura Mortis Causa e dalla Voltura per Incorporazione Societaria; **Voltura per Incorporazione Societaria:** la Voltura in cui il Cliente richiedente è una società che ha incorporato un'altra società precedentemente intestataria del PdF/i PdF oggetto del Contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA

Articolo 2 - Oggetto del contratto

2.1 Il Contratto ha per oggetto la Fornitura di energia elettrica e/o la somministrazione di gas naturale presso i punti di prelievo del CLIENTE (rispettivamente POD e/o PDR) e degli altri servizi accessori alla stessa da parte del Fornitore in conformità alle disposizioni previste da ARERA, dall'Impresa di Trasporto e di Distribuzione e delle presenti CGC, come integrate dalle CTE di volta in volta sottoscritte dal CLIENTE. Resta inteso che in caso di discordanza tra quanto previsto nelle CGC e nelle CTE queste ultime prevarranno.

2.2 Il Fornitore, in modo da poter permettere la corretta esecuzione del Contratto, provvederà a stipulare o a far stipulare i contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica e/o per il servizio di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti.

2.3 Il Fornitore si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica e/o il gas naturale destinati all'indirizzo di Fornitura indicato nella "Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici" e/o nella "Proposta di Contratto per la Fornitura di gas naturale a clienti finali con Partita IVA" (di seguito denominate "Proposta di Contratto" o "Proposta") che unitamente alle Condizioni Tecnico - Economiche (di seguito "CTE"), e alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito "Condizioni Generali") costituiscono il "CONTRATTO" per la somministrazione di servizi aggiuntivi alla Fornitura di energia elettrica/gas naturale.

Articolo 3 - Conclusione del Contratto

Il Cliente formula al Fornitore una proposta volta alla conclusione del Contratto.

Il Cliente può formulare la proposta di contratto, fornendo, ove richiesta, copia del proprio documento d'identità e/o della Visura della CCIAA:

3.1 Tramite la sottoscrizione della Proposta di Contratto, delle CTE relative alla specifica somministrazione, nonché delle presenti CGC del: i) l'apposito Modulo cartaceo in tutte le sue copie; o (ii) il modulo elettronico disponibile nel portale; (iii) il Modulo elettronico tramite Double Opt-in.

La selezione dell'opzione che consente di formulare la Proposta di Contratto tramite il Portale o Double Opt-in si intendono "sottoscrizione" agli effetti del Contratto.

In caso di formulazione tramite Portale o Double Opt-in, Compagnia Energetica Italiana invia al CLIENTE copia integrale della documentazione contrattuale e ogni altra comunicazione relativa al Contratto - eccetto per le comunicazioni per le quali la legge o il Contratto preveda una modalità specifica di invio - in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente; la documentazione contrattuale verrà inviata al Cliente al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla formulazione e comunque prima dell'attivazione della fornitura.

La proposta di contratto formulata è valida ed irrevocabile per un periodo di 45 giorni solari successivi alla sua data di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art 1329 del Codice Civile.

3.2 Il Fornitore si riserva, nel periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 giorni solari, la facoltà di comunicare a mezzo raccomandata, tramite PEC, SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, la propria accettazione a seguito di esito positivo della validazione della documentazione contrattuale fornita dal CLIENTE. In ogni caso, il Fornitore ha comunque la piena facoltà di decidere a suo insindacabile giudizio senza motivare la scelta. Il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto è interamente sostenuto dal Fornitore.

3.3 Il Fornitore in ogni caso, immediatamente dopo la sottoscrizione della proposta e la validazione e accettazione della stessa, deve inviare al CLIENTE una conferma dell'avvenuta conclusione del contratto.

3.4 L'accettazione della Proposta di Contratto da parte del Fornitore è subordinata ad attività di verifica dell'affidabilità creditizia del Cliente.

Il Fornitore si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di non accettare la proposta sottoscritta dal CLIENTE e non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale, ad esempio per le seguenti ipotesi:

- iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali;
- mancato ottenimento da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale;
- mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi;
- inefficienza dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore;
- mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente;
- qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa;
- il Distributore o il SII (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati;
- (valido per la sola Fornitura di energia elettrica) il CLIENTE provenga dal regime di Salvaguardia;
- (valido per la sola Fornitura di gas naturale) il PDR sia stato servito nel recente passato dal Fornitore di Default di Ultima Istanza;
- la Fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto;
- il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo;
- il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso;
- il punto di Riconsegna non sia accessibile. Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale anche con riferimento ad una sola Fornitura energia elettrica e/o per gas naturale o di POD /PDR;
- o) sulla verifica del comportamento di pagamento del Cliente nei confronti di CEI per precedenti contratti o contratti in essere (ad esempio assenza di morosità);
- p) su rating creditizi elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli);
- r) su eventuali dati presenti nei "Sistemi di informazioni creditizie" o "SIC" e su elaborazioni statistiche effettuate sui dati contrattuali forniti dal Cliente, nonché sui dati presenti presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (SCIPAFI).

In particolare, al fine di meglio valutare il rischio creditizio, le banche e le finanziarie con cui il Cliente è eventualmente in rapporto, comunicano alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai

sistemi di informazioni creditizie, i cui gestori rivestono la qualifica di titolare del trattamento. La normativa di disciplina dei SIC è regolata, allo stato, dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Prov. n. 163/ 2019, disponibile al sito web www.garanteprivacy.it).

I dati sono resi accessibili anche a CEI e ad altri soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo (le cui categorie sono riportate nelle informative rese dai gestori dei SIC). I dati che riguardano il Cliente sono aggiornati periodicamente da banche e finanziarie con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto) e CEI si limita ad accedere ai dati presenti nel SIC senza inserire alcun dato relativo al servizio e/o prodotto richiesto dal Cliente. I dati contenuti nel SIC sono trattati anche mediante l'impiego di tecniche e sistemi di credit scoring che utilizzano diverse tipologie di fattori (a titolo esemplificativo: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, storia dei rapporti di credito estinti, etc.) che consentono di ottenere, attraverso l'applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma sintetica, tramite indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell'interessato.

L'accettazione potrà essere altresì subordinata a eventuali verifiche relative ai processi di acquisizione della Proposta di Contratto.

In caso di accettazione della Proposta di Contratto da parte di Compagnia Energetica Italiana, quest'ultima, entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del Modulo, ne darà comunicazione per iscritto all'indirizzo indicato dal Cliente. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di Compagnia Energetica Italiana che può essere relativa a una sola o a entrambe le somministrazioni.

3.5 Il Fornitore si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e s. m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale comunicheranno al Fornitore le seguenti informazioni:

- la fornitura è sospesa per morosità;
- il mercato di provenienza del PDR/POD è diverso dal mercato libero e provengano dai servizi di ultima istanza o salvaguardia;
- vi siano state, negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione, eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso;
- eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, siano estate eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata dal Fornitore;
- l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna gas;
- si sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);
- le date delle eventuali richieste di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching presentata da CEI.

3.6 Diritto di Ripensamento - Nel caso in cui il Cliente Consumatore o Condominio formuli la Proposta di Contratto per Switch o Cambio Prodotto o Attivazione: i) attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, come indicato al primo paragrafo del presente articolo), il Cliente potrà esercitare il Diritto di Ripensamento entro i quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto. ii) attraverso tutti gli altri canali commerciali, il Cliente potrà esercitare il Diritto di Ripensamento entro i trenta giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto. In entrambi i casi, il Diritto di Ripensamento può essere esercitato senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche con riferimento a una sola somministrazione, nelle modalità di seguito specificate. In caso di Voltura con cambio fornitore al Cliente che ha dichiarato che il PDF è nella sua titolarità, verrà attivata la fornitura di ultima istanza senza la cessazione della fornitura finché il cliente non sottoscriverà un contratto di somministrazione con un altro fornitore. Il Cliente potrà scegliere di cambiare fornitore sottoscrivendo un nuovo contratto con qualsiasi altra impresa in un altro momento. Il Cliente può esercitare il Diritto di Ripensamento comunicandolo a Compagnia Energetica Italiana, ai canali di contatto di seguito indicati: Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (CEI) a Socio Unico con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122-Milano e sede operativa in Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano. Recapiti telefonici tel. 800122721. E-mail: servizio.clienti@compagnia-energetica.it. PEC: pec@pec.compagnia-energetica.it oppure compilando il Modulo ripensamento disponibile sul Portale e allegato al presente Contratto, ferma restando, in caso di compilazione online, la conferma da parte di Compagnia Energetica Italiana dell'avvenuta ricezione del Modulo ripensamento. Ai sensi del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il Diritto di Ripensamento.

Articolo 4 - Gestione della somministrazione e mandati

4.1 Il CLIENTE con la sottoscrizione della proposta contrattuale conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda ad inoltrare la comunicazione di recesso dalla precedente somministrazione al relativo Fornitore, ove esistente, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Inoltre, il CLIENTE accetta, sin da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui Compagnia Energetica Italiana S.p.A. potrebbe collaborare al fine di meglio ottemperare ai suoi obblighi. Tale conferimento dovrà comunque essere comunicato al CLIENTE in forma scritta.

4.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il CLIENTE conferisce mandato al Fornitore per procedere alla richiesta di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione:

- in caso di sostituzione del precedente Fornitore al medesimo PDR ovvero;
- in tutti gli altri casi diversi da quelli sub i). Con il punto ii) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete, siano necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione relativamente al PDR, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Il CLIENTE, con la sottoscrizione, dichiara, assumendosi la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in Fornitura nell'ambito del servizio di default (così come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il Fornitore di default stesso.

4.3 Per la sola fornitura di energia elettrica, sempre con la proposta di contratto e dei suoi allegati, il CLIENTE conferisce a CEI, irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito e per tutta la durata del Contratto:

- il mandato senza rappresentanza affinché sottoscriva e gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente Terna S.p.A., e il contratto di Trasporto relativo al/ai POD con il Distributore avente ad oggetto la prestazione del servizio di Trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura e a

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA

porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine; tale mandato si intenderà accettato da CEI con la comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto;

(ii) mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche predisposte dal Distributore o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplina il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore funzionale all'erogazione del servizio di Trasporto;

(iii) mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore eventuali richieste inerenti le prestazioni di cui all'Allegato A della Delibera ARERA 646/2015/R/eel. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari alla conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e il contratto di spacciamento con Terna. CEI, in conformità con quanto previsto dall'art. 1715 del Codice Civile, risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti a essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle richieste di cui ai precedenti punti (i) (ii) e (iii).

4.4 Resta fermo che il CLIENTE dovrà garantire al Fornitore i mezzi necessari per l'esecuzione del suddetto mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c. ed in particolare il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall'Allegato B della Del. ARERA 348/07 e s.m.i.

Articolo 5 - Attivazione della somministrazione; condizione risolutiva; recesso prima dell'esecuzione

5.1 Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata dal Fornitore al Cliente nella comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con altre modalità (ad esempio SMS o e-mail) e sarà riportata nelle fatture. Nel caso di Switch le somministrazioni iniziano entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto e sono subordinate al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale (che dipende per esempio dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati sulla Proposta di Contratto con quelli in possesso dei distributori), in assenza del buon esito o comunque in presenza di disallineamenti tra i dati anagrafici forniti e quelli in possesso dei distributori, il Contratto non potrà avere esecuzione per causa non imputabile al Fornitore e lo stesso si intenderà automaticamente sciolto senza responsabilità di nessuna delle Parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Compagnia Energetica Italiana.

Compagnia Energetica Italiana contatterà il Cliente affinché questi possa fornire i dati richiesti ai fini della sottoscrizione di una nuova proposta di contratto.

In assenza di esecuzione anticipata del Contratto, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il termine previsto per l'esercizio del Diritto di Ripensamento.

Nel caso di Switch, la richiesta di esecuzione anticipata del Contratto non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento che è sempre esercitabile dal Cliente nei termini previsti, ma potrà comunque comportare un anticipo dell'esecuzione del Contratto rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di Switch, se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, è consapevole che, in caso di esercizio del Diritto di Ripensamento, la fornitura potrebbe:

a) essere garantita, nei casi in cui non fosse ancora avviata dal Fornitore, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano i servizi di ultima istanza, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, se richiesto dal Cliente, la chiusura del punto; o b) essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o, se richiesto dal Cliente, la chiusura del punto. Nei casi in cui sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento al Fornitore dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzione del Contratto e la cessazione della fornitura dovuta all'esercizio del Diritto di Ripensamento.

Nel caso di Cambio Prodotto, il Contratto avrà esecuzione dal giorno indicato nella lettera di accettazione e comunque non oltre il primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di accettazione da parte di Compagnia Energetica Italiana della Proposta di Contratto e il precedente contratto in essere tra Compagnia Energetica Italiana e il Cliente relativo al/i medesimo/i Pdf si scioglierà. Il precedente contratto rimane invece in vigore qualora il Cliente, ove previsto, eserciti il Diritto di Ripensamento come sopra esposto. Se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, l'applicazione delle nuove condizioni contrattuali inizierà dal giorno indicato nella lettera di accettazione e comunque non oltre il primo giorno del primo mese successivo a quello di perfezionamento del Contratto. Il Cliente è consapevole che, fatto salvo il Diritto di Ripensamento previsto dal Contratto, in quest'ultimo caso Compagnia Energetica Italiana applicherà le nuove condizioni economiche per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzione del Contratto e l'esercizio del suo Diritto di Ripensamento.

Nel caso di Attivazione, il Contratto avrà esecuzione secondo le tempistiche stabilite dall'Allegato A della Delibera ARERA 646/15/R/eel e dall'Allegato della Delibera 574/13/R/gas, fatti salvi i tempi previsti dal Distributore nel preventivo eventualmente inviato al Cliente. Se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, in caso di esercizio di ripensamento da parte del Cliente stesso, in base alla tempistica di esercizio dello stesso, Compagnia Energetica Italiana: a) provvederà ad annullare la richiesta di Attivazione presso il distributore qualora l'annullamento sia ancora possibile; b) qualora l'annullamento non fosse possibile, la fornitura sarà avviata per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o, se richiesto dal Cliente, la chiusura del punto. Nei casi in cui sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento a Compagnia Energetica Italiana dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzione del Contratto e la cessazione della fornitura dovuta all'esercizio del Diritto di Ripensamento, inclusi i costi amministrativi di Compagnia Energetica Italiana e i costi addebitati dal Distributore.

Nel caso di Voltura con cambio fornitore il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite dalla Delibera ARERA 135/2021/R/eel che in genere si concretizzano entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta salvo quanto previsto all'Art.3 - Diritto di Ripensamento.

Nei casi di Voltura sia per l'energia elettrica sia per il Gas, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dalla Delibera ARERA 102/2016/R/com e dalla Delibera ARERA 398/2014/R/eel, che in genere avviene entro due giorni lavorativi dalla richiesta di Voltura.

In caso di Switch per l'energia elettrica e/o Gas, il Fornitore si riserva la facoltà di recedere dal Contratto prima che abbia avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373, comma 1, del Codice Civile, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Compagnia Energetica Italiana entro e non oltre il terzo mese successivo alla conclusione del Contratto e comunque prima dell'inizio della fornitura, qualora dalle informazioni che il SII, il Distributore Elettrico e/o il Distributore Gas sono tenuti a mettere a disposizione di Compagnia Energetica Italiana nell'ambito del processo di Switch (ai sensi, per

l'energia elettrica, dell' Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com e, per il Gas, dell'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11) risulti sussistere in relazione al/i Pdf oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: il Pdf risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità; il Pdf sia oggetto di una richiesta di indennizzo in corso (limitatamente alla somministrazione di energia elettrica); il Pdf provenga dai servizi di ultima istanza; il Pdf sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il Pdf lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switch in corso; il Pdf sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso; il Pdf risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di Gas).

Nel caso in cui il Fornitore eserciti il predetto diritto di recesso, non verrà data esecuzione al Contratto revocando l'eventuale richiesta di Switch già presentata al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, senza responsabilità di nessuna delle Parti, e gli effetti dell'eventuale recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. L'attivazione della somministrazione avverrà a decorrere dalla data che il Fornitore comunicherà al CLIENTE tramite posta ordinaria, posta elettronica, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione dal Fornitore.

5.2 Resta inteso che l'attivazione della somministrazione sarà in ogni caso subordinata, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nelle CTE, al rispetto dei tempi tecnici e degli eventuali termini inderogabili previsti dalla normativa vigente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attivazione della somministrazione è subordinata all'avvenuto perfezionamento del recesso del CLIENTE da eventuali precedenti forniture e di accesso al servizio di distribuzione e agli altri servizi di rete.

5.3 Il Fornitore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile del mancato rispetto dei termini massimi per l'attivazione della somministrazione previsti dalla normativa regolamentare quando il ritardo sia dipeso dal mancato rispetto da parte dell'Impresa di Distribuzione delle norme in materia di accesso al PDR/POD e delle tempistiche di attivazione del PDR/POD.

5.4 L'attivazione della somministrazione resta inoltre subordinata a:

- l'assenza di misure di sospensione del PDR/POD o richieste di sospensione dello stesso, anche per morosità, che siano già pervenute all'Impresa di Distribuzione;
- per la Fornitura di gas, alla positiva verifica da parte dell'Impresa di Distribuzione della compatibilità della richiesta di accesso alla rete per l'attivazione del PDR con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico dell'Impresa di Distribuzione;
- per la Fornitura di energia elettrica, all'attivazione da parte dell'Impresa di Distribuzione competente, del servizio di trasmissione e di distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari ad attivare la Fornitura (allaccio);
- la completezza e correttezza dei dati comunicati dal CLIENTE al Fornitore anche in relazione al proprio merito creditizio.

5.5 Nel caso di forniture sia di energia elettrica sia di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal CLIENTE, il Fornitore ne darà comunicazione al CLIENTE e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla Fornitura attivata, fatta salva la facoltà del CLIENTE di recedere nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata AR. Il recesso sarà efficace dal secondo mese successivo alla ricezione di tale comunicazione.

Articolo 6 - Durata e Recesso

6.1 Il Contratto è a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale che possono essere anche distinte. L'effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro il giorno 10 del mese, avverrà non prima del primo giorno del mese successivo a quello a cui è stata inviata la richiesta.

6.2 Il Cliente potrà recedere dal contratto, anche per una sola delle forniture, secondo quanto stabilito ai sensi della Delibera n. 783/2017/R/com e ss.mm.ii. Il Cliente potrà esercitare il suo diritto di recesso secondo tali modalità:

a) **(RECESSO PER CAMBIO FORNITORE)** ai sensi del Titolo I e III dell'Allegato A della Delibera 302/2016/R/com (così come aggiornato dalle Delibere 783/2017/R/com e 196/2019/R/com), il Cliente con consumi fino a 200.000 smc/anno o alimentato in bassa tensione (bt) potrà recedere in ogni momento dal Contratto. Il recesso dovrà essere comunicato direttamente al Fornitore e nel caso in cui tale comunicazione dovesse giungere allo stesso entro il giorno 10 (dieci) del mese, il recesso avrà effetto il giorno 1 (uno) del mese successivo all'avvenuta ricezione. Il diritto di recesso si intenderà esercitato alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

b) In ogni caso il Cliente con consumi superiori a 200.000 smc/anno o alimentato in media/alta tensione; pubblica amministrazione; multisito (ovvero che abbia almeno un punto che non ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 2.2. della delibera ARERA R/com783/17, Allegato A2) potrà comunicare la sua volontà di recedere dal Contratto con un preavviso di 6 (sei) mesi dalla data di scadenza dell'offerta indicata nelle CTE, con le seguenti modalità:

(i) con comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R o PEC; (ii) conferendo procura al venditore entrante secondo le modalità stabilite dall'ARERA in caso di switching. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il contratto si intenderà rinnovato di ulteriori 12 mesi.

6.3 Per tutti i tipi di recesso, il Cliente dà atto che nei rapporti con il Fornitore faranno fede le comunicazioni ricevute o inviate ai sensi delle delibere ARERA. Pertanto, il Cliente non potrà opporre al Fornitore un recesso diverso da quello comunicato al Fornitore ai sensi delle delibere ARERA o l'invalidità/inesistenza del recesso stesso. Il Fornitore non sarà responsabile di qualsivoglia danno derivante da tale difformità e/o invalidità/inesistenza.

6.4 Qualora il recesso esercitato dal Cliente non sia andato a buon fine nei tempi stabiliti e per qualsivoglia ragione, anche non dipendente dalle parti del Contratto, e la fornitura sia proseguita dal Fornitore al Cliente, questi si impegna sin d'ora a pagarne il corrispettivo nei termini di Contratto, concretandosi una ultrattività consensuale dello stesso.

6.5 Solo qualora il Cliente intenda cessare definitivamente la fornitura in seguito a cessazione di attività, potrà recedere in ogni momento dal Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di un mese che decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione, allegando la documentazione comprovante la cessazione di attività.

6.6 (RECESSO PER CESSAZIONE FORNITURA) Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi gas e/o negli l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e

l'eventuale intervento di disalimentazione del punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

6.7 Il Contratto si intende altresì cessato alla data di attivazione della voltura richiesta al Fornitore dal nuovo cliente conformemente alle delibere ARERA, salvo che il Fornitore non rilevi motivi ostativi.

6.8 (ONERI RECESSO) In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso previsti al punto 6.2 lett. a) o nel caso in cui il CLIENTE abbia sottoscritto un contratto a prezzo fisso e a tempo determinato/indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato e intenda recedere anticipatamente rispetto alla scadenza prevista CEI, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva la facoltà di fatturare al CLIENTE, per ciascuna Fornitura per la quale è stato esercitato tale diritto, una penale determinata come segue:

a) **(ONERI RECESSO ENERGIA ELETTRICA)** ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D. Lgs. n. 210/2021, nel caso di Cliente civile o impresa connessa in bassa tensione che alla data di efficacia del recesso abbia meno di 50 dipendenti a tempo indeterminato e a termine, e/o che realizzi un fatturato ovvero un totale di bilancio superiore a dieci milioni di euro, qualora abbia sottoscritto un contratto a prezzo fisso e a tempo determinato e intenda recedere anticipatamente rispetto alla scadenza prevista (ivi comprese, le ipotesi di recesso per cambio fornitore, voltura verso altro fornitore, richiesta di chiusura del POD, ovvero per altra causa di cessazione del rapporto imputabile al Cliente), CEI potrà applicare, nell'ultima fattura di competenza, per ciascun POD per cui chiede il recesso, un importo a titolo di penale per recesso anticipato, come calcolato nelle CTE. Detto corrispettivo, fermo quanto previsto nelle CTE, verrà valutato tenendo conto della perdita economica subita da CEI sui singoli POD per cui è esercitato il recesso. La perdita economica sarà calcolata su base mensile (Pmx) per tutti i mesi residui rispetto alla durata del contratto, considerando:

i) i consumi previsti - sulla base dei consumi storici del Cliente - per ciascun mese residuo rispetto alla durata del contratto a prezzo fisso;

ii) la differenza tra il valore dei prezzi a termine dell'energia sui mercati al momento di sottoscrizione del Contratto e il valore degli stessi alla data di efficacia del recesso, secondo la seguente formula applicata in relazione a ciascun mese fino alla scadenza delle CTE: $P_{mx} = E_{mx} * (P_{S_{mx}} - P_{R_{mx}})$, dove P = perdita economica, E = consumi mensili stimati per il rimanente periodo di efficacia dell'offerta sulla base dei consumi storici del Cliente, m_x = ciascun mese di riferimento, P_S = prezzo a termine dell'energia sui mercati per il mese di riferimento al momento di sottoscrizione dell'offerta (in assenza di tale valore, CEI utilizzerà l'ultimo valore disponibile sui mercati di riferimento), P_R = prezzo a termine dell'energia sui mercati per il mese di riferimento al momento del recesso.

b) Per CLIENTI diversi da quelli previsti al punto a), qualsiasi sia il contratto sottoscritto, in caso di recesso anticipato la penale è costituita da un importo fisso di Euro 50 e da un ulteriore importo, corrisposto per ogni mese di mancata Fornitura, pari a Euro 10 per KW di potenza disponibile;

c) **(ONERI DI RECESSO GAS NATURALE)** Per le sole forniture di gas naturale, il Fornitore, nel caso in cui il CLIENTE receda anticipatamente dal contratto, applicherà una penale costituita da un importo fisso di Euro 100 ed un importo variabile di Euro 0,50 per ogni Smc calcolato in base al consumo medio stimato degli ultimi 12 mesi, per ogni mese di mancata Fornitura.

6.9 Qualora i Clienti con consumi superiori a 200.000 smc/anno o alimentato in media/alta tensione non rispettino i termini di preavviso previsti dall'art. 6.2 lett. b), CEI, salvo il maggiore danno, potrà fatturare al Cliente per ogni POD/PDR una penale costituita da un importo fisso di Euro 100 ed un importo variabile di Euro 0,50 per ogni Smc calcolato in base al consumo medio stimato degli ultimi 12 mesi, per ogni mese di mancata Fornitura.

6.10 Nel caso in cui il Cliente receda al fine di cessare la somministrazione di energia elettrica e/o Gas e, ove applicabile, il Servizio Aggiuntivo, il Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione, a Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (CEI) a Socio Unico con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122-Milano e sede operativa in Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano. E-mail: servizio.clienti@compagnia-energetica.it. PEC: pec@pec.compagnia-energetica.it.

In tal caso, il preavviso decorre dalla data in cui CEI riceve la relativa comunicazione e il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore Gas/Elettrico effettuerà la disalimentazione dandone informazione a CEI.

Qualora, a seguito della comunicazione di recesso in riferimento alla somministrazione di Gas, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant'altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti a CEI dal Distributore Gas).

Il Fornitore potrà recedere, anche in relazione a singoli punti di prelievo o di riconsegna ed anche nel caso di Servizio di Tutela della Vulnerabilità, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata A/R, ovvero mediante altro mezzo che permetta la verifica dell'effettiva ricezione della suddetta comunicazione scritta, con un preavviso di 6 (sei) mesi. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente. Tale termine di preavviso si riduce a 2 (due) mesi nel caso di clienti allacciati in media/alta tensione o con consumi superiori a 200.000 smc/anno.

Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel, in caso di rifiuto di Voltura sul Pdf, il Fornitore potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso sopra indicati.

Articolo 7 - Condizioni economiche

7.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo le condizioni economiche di somministrazione sono indicate nelle CTE.

7.2 Per la Fornitura di gas naturale, oltre alle condizioni economiche di cui alle CTE, il Fornitore applicherà al CLIENTE gli oneri sostenuti per il servizio di trasporto, distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, nonché ogni altra componente relativa ad oneri aggiuntivi come definiti da ARERA e come dalla stessa di volta in volta quantificati con proprio provvedimento in relazione a ciascun periodo di somministrazione. Verranno addebitati i corrispettivi se elencati nella CTE, come di seguito:

- corrispettivo per il libero mercato di gestione amministrativa (CGA), pari a 8 €/mese/PdR;
- corrispettivo di corretta programmazione dei prelievi (CCP), pari a 0,0219 €/Smc;
- corrispettivo di compensazione del Rischio di Approvvigionamento (CrA), pari a 0,0145 €/Smc. Saranno inoltre applicate imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché l'IVA;
- eventuali penali, come previste dal precedente art. 6.

7.3 Per la Fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi di cui alle CTE, al CLIENTE verranno fatturati:

- i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del Distributore competente;
- i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Del. ARERA 111/06;
- eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del CLIENTE per pregresse forniture di energia elettrica;

Verranno addebitati i corrispettivi se elencati nella CTE, come di seguito:

- i corrispettivi unitari fissati per il servizio di sbilanciamento a forfait pari a 0,0035 €/kWh;
- per le sole forniture relative a siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i.;
- corrispettivo per il libero mercato di gestione amministrativa (CGA) pari a 5 €/mese/POD;
- corrispettivo di corretta programmazione dei prelievi (CCP), pari a 0,00219 €/kWh.
- corrispettivo di compensazione del rischio di approvvigionamento (CrA), pari a 0,00235 €/kWh;
- corrispettivo di Sbilanciamento e Programmazione (CsP), pari a 0,009 €/kWh.
- imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA. In ogni caso, tutto quanto precede verrà indicato e integrato in maniera specifica nelle CTE di ciascuna offerta;
- eventuali penali, come previste dal precedente art. 6.

7.4 In conformità a quanto previsto dall'art. 18 delle CGC, qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti da ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita da ARERA. Di tali variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate.

7.5 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti da clausole di indicizzazione del prezzo o di adeguamento automatico, il CLIENTE verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate.

7.6 Salvo che le CTE non prevedano espressamente l'immodificabilità delle condizioni di somministrazione, il Fornitore potrà modificare unilateralmente le condizioni economiche di somministrazione dandone comunicazione scritta al CLIENTE con preavviso non inferiore al termine di volta in volta previsto dalla normativa applicabile, con comunicazione inviata separatamente alle fatture salvo che la modifica delle condizioni economiche sia in riduzione rispetto ai corrispettivi originariamente previsti nelle CTE.

7.7 (articolo specifico per la sola Fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, il Fornitore provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/ trattati per fasce orarie.

7.8 Per il CLIENTE con consumo di gas naturale superiore a 200.000 Smc/anno che dovesse, per qualsiasi motivo, smettere di prelevare i volumi riportati nella Tabella A della CTE prima della scadenza del Contratto, verrà applicato il "Mark to Market" calcolato moltiplicando i volumi a partire dal primo giorno in cui non verranno effettuati i prelievi, fino all'ultimo giorno del mese di fornitura indicato nel Contratto, per la differenza (se positiva) tra il termine P (fisso e/o Pfor) di cui ai servizi di vendita delle CTE e il "Mark to Market" che verrà calcolato come media ponderata sui volumi mensili (a partire dal primo mese in cui non verranno effettuati prelievi fino all'ultimo Mese di fornitura indicato nel Contratto) dei prezzi mensili Forward pubblicati da ICIS Heren nella pubblicazione European Spot Gas Markets il Valuation Day nella colonna "Bid" della tabella PSV Price Assessment. Nel caso in cui il termine P sia indicizzato al PSV oppure al Prezzo di Sbilanciamento, quest'ultimo termine assume proprio il valore dello spread pari a quanto espresso nella CTE.

7.9 Per il CLIENTE con consumo di energia elettrica superiore a 500.000 kWh e/o connesso in MT che dovesse per qualsiasi motivo smettere di prelevare i volumi riportati nella Tabella A della CTE prima della scadenza del Contratto, verrà applicato il "Mark to Market" calcolato moltiplicando i volumi, a partire dal primo giorno in cui non verranno effettuati i prelievi, fino all'ultimo giorno del mese di fornitura indicato nel Contratto, per la differenza (se positiva) tra il termine P (fisso) di cui ai servizi di vendita delle CTE e il "Fair value" che verrà calcolato come media ponderata sui volumi mensili (a partire dal primo mese in cui non verranno effettuati prelievi fino all'ultimo mese di fornitura indicato nel Contratto) dei prezzi mensili Forward pubblicati da EEX nella pubblicazione EEX Italian Power Futures il Valuation Day nella colonna "Bid" della tabella PUN Baseload Settlement Price. Nel caso non siano disponibili i prezzi mensili nella pubblicazione EEX, si farà riferimento al prezzo del prodotto relativo al Quarter di Competenza o al primo prodotto disponibile in cui ricadono i Mesi privi di pubblicazione. Nel caso in cui il termine P sia indicizzato al PUN, quest'ultimo termine assume proprio il valore dello Spread pari a quanto espresso nella CTE.

7.10 Il Cliente si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura / voltura / subentro / riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che gli saranno attribuiti dal Distributore.

Articolo 8 - Lettura, controllo e verifica dei misuratori (articolo specifico per la sola Fornitura di gas naturale)

8.1 Qualora il presente Contratto sia stato sottoscritto in sostituzione di una precedente somministrazione, le rilevazioni dei prelievi presso il Misuratore saranno oggetto di tempestiva autolettura da parte del CLIENTE da effettuarsi in concomitanza con l'attivazione della somministrazione di cui al presente Contratto.

8.2 E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del CLIENTE. Il CLIENTE che intenda procedere all'autolettura dovrà comunicare, con le modalità indicate nella fattura, i dati al Fornitore il quale li utilizzerà nei propri rapporti con l'Impresa di Distribuzione. Tali dati potranno essere presi in considerazione ai fini della fatturazione a conguaglio, previa validazione da parte dell'Impresa di Distribuzione e fatte salve eventuali rettifiche a seguito di effettiva lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione.

8.3 Nel caso in cui non sia possibile, ovvero non sia agevole, effettuare la lettura del Misuratore il consumo potrà essere stimato.

8.4 Il CLIENTE deve consentire la verifica tempestiva del proprio impianto e degli apparecchi installati. Le tubazioni, i contatori ed i relativi sigilli non devono essere manomessi od occultati. In caso di irregolarità, il Fornitore, l'Impresa di Distribuzione e/o l'Impresa di Trasporto, nell'esercizio dei rispettivi doveri, così come stabiliti dalle competenti Autorità, potranno far sospendere la somministrazione finché il CLIENTE non abbia ripristinato la situazione. Le eventuali spese di riattivazione saranno esclusivamente a carico del CLIENTE.

8.5 Le parti possono richiedere la verifica, in contraddittorio tra loro, del funzionamento del Misuratore. Se dalla verifica risulterà uno scostamento, le parti concordano di chiedere che la ricostruzione dei prelievi avvenga ad opera dell'Impresa di Distribuzione in conformità alle normative

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA

vigenti. Gli eventuali errori di misura, derivanti da qualsiasi causa, in eccesso daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente al momento in cui l'Impresa di Distribuzione definirà i quantitativi dovuti al termine della procedura di revisione, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

8.6 Qualora il CLIENTE volesse controllare se il contatore funzioni correttamente dovrà presentare una richiesta di verifica al Fornitore, secondo le modalità previste dalla Delibera 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013 (RQDG), visto che la verifica ha dei costi, il Fornitore li comunica prima al CLIENTE, che dovrà confermarli la richiesta. Il venditore dovrà poi trasmettere la conferma della richiesta al Distributore entro 2 giorni lavorativi.

8.7 Il CLIENTE prende atto che tutti i dati di misura sono a disposizione del Fornitore solo subordinatamente alla messa a disposizione degli stessi da parte del Trasportatore e dell'Impresa di Distribuzione, in quanto responsabile delle letture effettive del Misuratore, con cadenza almeno annuale.

Articolo 9 - Modalità di calcolo dei corrispettivi gas ed energia elettrica

9.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas avviene sulla base dei consumi rilevati a cura dell'Impresa di Distribuzione ovvero con autolettura del CLIENTE ovvero, in assenza di questa, sulla base della stima del Fornitore. I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Smc. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione, verranno utilizzati ai fini della fatturazione i dati storici di quest'ultima.

9.2 I corrispettivi unitari saranno espressi in Euro ed arrotondati con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. I corrispettivi vengono applicati ai volumi espressi in Smc determinati ai sensi delle disposizioni dell'ARERA relative alla misurazione ai fini della fatturazione. Gli importi così ottenuti saranno espressi in Euro con arrotondamento con criterio commerciale alla seconda cifra decimale.

9.3 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dall'Impresa di Distribuzione competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della relativa normativa vigente. Qualora tali dati non dovessero essere disponibili, la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti e stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del CLIENTE ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia.

Articolo 10 - Modalità di prelievo e di impiego del gas (articolo specifico per la sola Fornitura di gas)

10.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del PDR in funzione della capacità oraria del misuratore o di qualunque altro parametro tecnico del Distributore del gas, in ogni caso il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente eventuali richieste di maggiori volumi e/o capacità giornaliere nei tempi previsti dalle deliberazioni di ARERA affinché possa eventualmente procedere con le opportune richieste e la riformulazione dei prezzi in vigore.

10.2 Il gas non può essere utilizzato dal CLIENTE in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.

10.3 Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta di Contratto ed in particolare nell'uso del gas naturale.

10.4 Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il gas naturale in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del CLIENTE stesso.

10.5 Salvo diversa indicazione nelle CTE, il Fornitore non fornisce alcuna copertura assicurativa dei danni sofferti dal CLIENTE o della sua responsabilità civile derivante dall'uso del gas naturale.

Articolo 11 - Apparecchiature (articolo specifico per la sola Fornitura di gas)

11.1 Sono impianti e apparecchi del CLIENTE quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso.

11.2 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il CLIENTE si impegna pertanto a mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente.

11.3 Il Fornitore può far effettuare in ogni momento verifiche, anche su indicazione dell'Impresa di Distribuzione, e, se risultano irregolarità, può richiedere di sospendere la somministrazione per il tempo occorrente al CLIENTE per l'adeguamento degli impianti. Il Fornitore non è in nessun caso responsabile per i danni che possano derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 iv).

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i., allegato "A" Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base mensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE.

12.2 La fattura viene inviata in formato elettronico. Il CLIENTE potrà chiedere l'invio cartaceo delle fatture. L'attivazione del suddetto servizio può essere richiesta compilando l'apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L'attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l'invio gratuito delle fatture in formato elettronico.

12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i.. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. "procedura SDD"), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore. In caso di insoluto nella procedura SDD, saranno addebitati i relativi costi di gestione amministrativa.

12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete supportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile.

12.6 Il Fornitore ha la facoltà di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

12.7 Qualora, in corso di vigenza del presente contratto, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle fatture o il rimborso di crediti eventualmente maturati, in alternativa alla compensazione nelle

fatture successive o con debiti esistenti, potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito www.compagnia-energetica.it.

12.8 Il Fornitore emetterà fattura entro 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa. In caso di ritardo nell'emissione della fattura il Fornitore nella prima fattura utile corrisponderà al Cliente con tutti i Pdf in bt o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno, i seguenti indennizzi automatici: 6€ per un ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2€ ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20€ per ritardi fino a 45 giorni solari; 40€ per ritardi compresi tra 46 e 90 giorni solari; 60€ per ritardi superiori a 90 giorni solari. In caso di cessazione della fornitura, il Cliente riceve la fattura di chiusura, contenente la restituzione del deposito cauzionale, entro sei settimane dalla cessazione della fornitura; il rispetto di tale termine è garantito quando una Bolletta Digitale è emessa entro 40 giorni dalla data di cessazione e una bolletta cartacea entro 34 giorni. Nel caso di emissione della fattura di chiusura in ritardo, il Cliente con tutti i Pdf in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto, nella medesima fattura, ad un indennizzo automatico pari a 4€ in caso di ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2€ ogni 10 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22€ per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. In caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore Elettrico e/o Gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale con tutti i Pdf in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 35 € a carico del Distributore e riconosciuto tramite il Fornitore.

Articolo 13 - Morosità

13.1 In caso di omesso o ritardato pagamento, anche parziale, di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi del D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per la predisposizione e l'invio dei solleciti di pagamento delle fatture, pari a quanto previsto all'articolo 8 della Delibera ARERA 229/01.

13.2 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); il Fornitore si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell'ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso (ii) al capitale.

13.3 In caso di morosità rispetto al termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art. 12, il Fornitore si riserva la facoltà di inviare al CLIENTE, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o mediante PEC, un preavviso di sospensione della Fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento ("Comunicazione di Costituzione in Mora" come disciplinata dal TIMG o TIMOE).

13.4 A tal proposito, nel caso di punto di prelievo/riconsegna di gas naturale disalimentabile e/o punto di prelievo di energia elettrica in media tensione ("MT") disalimentabile, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere la sospensione della Fornitura, decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla data di emissione della Comunicazione di Costituzione in Mora.

13.5 Nel caso di CLIENTE alimentato in bassa tensione ("BT") disalimentabile, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere la sospensione della Fornitura, decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora mediante raccomandata A/R o PEC, decorsi i quali verrà effettuata la riduzione della potenza disponibile (pari al 85%). Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

13.6 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la Fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della Fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA.

13.7 Una volta sospesa la Fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del CLIENTE, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.

13.8 Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della Fornitura, il Fornitore potrà richiedere al Distributore l'interruzione fisica con blocco dell'alimentazione del punto di Fornitura.

13.9 L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al numero di fax o mail indicato nella comunicazione di sollecito.

13.10 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla Costituzione in Mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella Comunicazione di Costituzione in Mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela attivato dal SII.

13.11 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

13.12 (Comma specifico per la sola Fornitura di energia elettrica) La procedura di sospensione della Fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dalla Del. ARG/elt 4/08 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme in materia. In tale caso il Fornitore, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di disaccoppiamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE nel contratto di disaccoppiamento dell'Acquirente unico e quindi a trasferire la titolarità dei Punti di prelievo interessati all'esercente il servizio di Maggior Tutela.

13.13 In caso di richiesta di voltura o subentro nella Fornitura, il Fornitore procederà con l'attivazione della richiesta del CLIENTE anche in presenza di una precedente morosità purché il CLIENTE subentrante attesti, sotto la propria responsabilità e inviando documentazione richiesta, l'estraneità del debito e di non avere legami sia familiari che aziendali con il precedente CLIENTE in stato di morosità.

13.14 La procedura di sospensione della Fornitura non potrà trovare altresì applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA

valore medio stimato di una fattura e comunque inferiori o uguali al valore della garanzia eventualmente rilasciata dallo stesso CLIENTE ai sensi del CONTRATTO.

13.15 Il Fornitore avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della Fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE secondo la Delibera ARERA sul sistema indennitario (Del. ARG/elt 191/09 e s.m.i. e Del. 593/2017/R/com e s.m.i.).

13.16 A seguito della chiusura del Punto di Prelievo e/o del Punto di Riconsegna per sospensione della Fornitura per morosità, qualora il Fornitore abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell'art. 17, lo stesso avrà la facoltà di richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna in oggetto.

Art. 14 – Cessione del Contratto di Fornitura

14.1 Il CLIENTE acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore a terzi ovvero a società in tutto o in parte collegate, controllate o comunque facenti parte del gruppo societario del Fornitore ai sensi dell'art. 2359 c.c. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. Il Fornitore potrà effettuare tale comunicazione in forma scritta con qualunque mezzo.

14.2 Fatto salvo quanto previsto all'art. 14.1 di cui sopra, il presente Contratto potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle Parti, ivi inclusi i casi di operazioni di cessione, usufrutto, affitto d'azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE non domestico.

14.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il credito/i crediti derivante/i dal presente Contratto a banche, istituti assicurativi, società di recupero crediti e/o a società di factoring, nonché delegare pagamenti. Il CLIENTE s'impegna sin d'ora ad accettare, come accetta, l'eventuale cessione del credito da parte del Fornitore obbligandosi a fornire tutta la documentazione utile e necessaria al corretto perfezionamento ed esecuzione della cessione.

Articolo 15 – Garanzie e Deposito Cauzionale

15.1 Qualora il CLIENTE abbia una potenza disponibile superiore a 16,5 kW di energia elettrica o un consumo di gas naturale superiore a 200.000 Smc/anno, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere al CLIENTE il rilascio, a garanzia del pagamento e delle obbligazioni tutte di cui al Contratto, di una fidejussione bancaria a prima richiesta e con testo gradito al Fornitore, pari al valore di tre mensilità di consumo attribuibile al periodo di maggior consumo sulla base dei prelievi registrati nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione della Proposta di Contratto, comprensivi di IVA, oneri, maggiorazioni e imposte, ovvero, a discrezione del Fornitore, di un deposito cauzionale di pari importo, con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il CLIENTE sarà tenuto a versare la suddetta garanzia entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta ovvero entro il diverso termine indicato dal Fornitore.

15.2 Qualora il CLIENTE abbia una potenza disponibile inferiore a 16,5 kW di energia elettrica ovvero un consumo di gas naturale inferiore a 200.000 Smc/anno, il CLIENTE sarà tenuto, su semplice domanda ed a discrezione del Fornitore, a versare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta un importo a titolo di deposito cauzionale (che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati), così rispettivamente commisurato: per quanto riguarda la Fornitura di gas naturale pari a Euro 30,00 fino a 500 Smc/anno, pari a Euro 60,00 da 501 Smc/anno a 1500 Smc/anno, pari a Euro 90,00 da 1.501 Smc/anno a 2.500 Smc/anno e pari ad Euro 150,00 da 2.501 Smc/anno a 5.000 Smc/anno. Con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari fino, al massimo, a tre mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE comprensivi di IVA, oneri, maggiorazioni e imposte; per la somministrazione di energia elettrica, in misura pari ad € 12,00 (Euro dodici/00) per ciascun kW di potenza contrattuale impegnata. In ogni caso, sarà facoltà del Fornitore richiedere delle garanzie ulteriori rispetto al deposito cauzionale di cui ai punti a e b, sulla base della valutazione creditizia del CLIENTE.

15.3 Resta inteso che l'esecuzione del Contratto è sospensivamente condizionata al versamento della predetta garanzia, qualora richiesta dal Fornitore.

15.4 In caso di escussione totale o parziale delle garanzie (fidejussione, ovvero deposito cauzionale) eventualmente richieste di cui agli artt.15.1 e/o 15.2, le stesse dovranno essere rimosse dal CLIENTE entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta escussione. Inoltre, il Fornitore, indipendentemente dal consumo annuo del CLIENTE, avrà facoltà di richiedere ulteriori garanzie, rispetto a quelle già dovute, anche in caso di pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo anche in caso di annullamento totale/parziale del plafond da parte del factor o della assicurazione, mutamento in pejus del rating creditizio del CLIENTE etc. Il CLIENTE sarà pertanto tenuto a provvedere al rilascio delle ulteriori garanzie richieste dal Fornitore entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta pejus del rating creditizio del CLIENTE etc. Il CLIENTE sarà pertanto tenuto a provvedere al rilascio delle ulteriori garanzie richieste dal Fornitore entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In caso contrario, il Fornitore si riserva di risolvere il Contratto.

Articolo 16 – Responsabilità

16.1 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita gas ed energia elettrica, la sua attività è estranea al servizio di distribuzione del gas e/o dell'energia elettrica, e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi.

16.2 La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da parte dell'Impresa di Distribuzione.

16.3 Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, riduzioni della somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del CLIENTE alla rete elettrica.

16.4 Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali avversari compresi fulmini, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, precipitazioni nevose, incendi e inondazioni, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione oggetto del Contratto, ivi compresa l'ARERA, scioperi, serrate ed ogni altra manifestazione a carattere industriale o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea o

meno del servizio di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas naturale o di energia elettrica causate da fatti e/o atti dell'Impresa di Trasporto e/o dell'Impresa di Distribuzione.

16.5 Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

16.6 Il CLIENTE si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del CLIENTE.

Articolo 17 – Risoluzione del contratto

17.1 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta certificata, nei seguenti casi: parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse superiore a 40 (quaranta) giorni ferma restando l'applicazione degli interessi di mora;

i) qualora venga revocata la procedura SDD, ove richiesta dal Fornitore ai sensi dell'art. 15.2;

ii) iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti, sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali o altra procedura determinata da insolvenza, interruzione o sospensione dell'attività produttiva;

iii) mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle eventuali garanzie da parte del CLIENTE se richieste e dovute ai sensi dell'art.15 delle CGC;

iv) prelievo fraudolento di energia elettrica o gas naturale da parte, o a beneficio, del CLIENTE. In tali casi il Fornitore si riserva la facoltà di adire le vie legali;

v) violazione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento agli obblighi previsti dai precedenti artt. 10 e 11 delle CGC;

vi) qualora sia presente il corrispettivo di morosità CMOR a carico del Fornitore per richieste di indennizzo in un periodo compreso fra 6 mesi e 12 mesi dalla data di switch out dal precedente Fornitore uscente.

17.2 Il Fornitore si riserva di risolvere il contratto qualora il CLIENTE risulti moroso per almeno due fatture anche non consecutive.

17.3 Inoltre il Contratto si risolverà automaticamente in seguito alla disattivazione di tutti i PDR/POD di cui al Contratto.

17.4 Il CLIENTE avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di impossibilità di procedere alla consegna di gas naturale e/o di energia elettrica in conseguenza di eventi causati da colpa del Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del CLIENTE.

17.5 In caso di risoluzione del Contratto, l'attivazione del servizio di ultima istanza sarà onere dell'Impresa di Distribuzione.

17.6 Sempre ai sensi e per gli effetti di quanto all'art. 1353 del Codice Civile, le Parti prendono atto ed accettano che relativamente alla somministrazione di gas naturale, per i Clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno il Contratto si intenderà risolto qualora la media su 5 (cinque) giorni consecutivi del delta tra prezzo Psbil e PSV day ahead sia pari o superiore a 26 €/MWh [intendendosi per "Psbil" il prezzo di sbilanciamento in acquisto espresso in €/MWh - pubblicato giornalmente nel sito www.mercatoelettrico.org alla sezione "Dati funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento" - e intendendosi per PSV day ahead il prezzo "Offer" espresso in €/MWh valorizzato per tutti i giorni del Mese di Prelievo, pubblicato da ICIS Heren nella pubblicazione European Spot Gas Markets il Valuation Day nella colonna "Offer" della tabella PSV Price Assessment. La presente condizione risolutiva è posta nell'interesse esclusivo di CEI, che potrà quindi rinunciare e non ritenere risolto il Contratto. L'eventuale rinuncia da parte di CEI agli effetti del verificarsi della condizione risolutiva non potrà mai costituire impedimento, per la stessa CEI, di avvalersi degli effetti del verificarsi della condizione risolutiva ove l'evento permanga.

Articolo 18 – Integrazioni e modifiche

18.1 Il Contratto si intende modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole eventualmente imposte da ARERA. Al CLIENTE verrà data comunicazione in fattura o attraverso apposita informativa.

18.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte ed accettate per iscritto.

18.3 Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta e/o via PEC - distinta e separata dal documento di fatturazione - inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso, salvo diverso termine previsto da ARERA rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà:

i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta;

ii) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;

iii) la decorrenza della variazione proposta;

iv) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri in conformità alle previsioni di cui all'art. 13.3 comma d del Codice di Condotta Commerciale;

v) l'illustrazione che il CLIENTE finale di gas naturale, avente diritto al servizio non regolato di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.

18.4 In caso di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, previste nell'arco di 12 mesi, che comportino un aumento dei corrispettivi unitari, lo scadere o la riduzione di sconti o il passaggio da un prezzo fisso al prezzo variabile, CEI ne darà comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, considerandosi termine dei suddetti 12 mesi. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presumerà ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio della stessa da parte di CEI.

18.5 Qualora sia prevista la facoltà di CEI di rinnovare, anche tacitamente, le condizioni economiche applicando le stesse condizioni economiche vigenti prima della scadenza, CEI comunicherà in forza scritta al Cliente la validità delle condizioni economiche per un certo periodo, la facoltà di poter applicare nuove e differenti condizioni economiche per un nuovo periodo di tempo, l'applicazione delle nuove condizioni economiche. Tale rinnovo dovrà essere comunicato al Cliente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA

Firma _____

suddetta comunicazione si presumereà ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio della stessa da parte di CEI.

18.6 A fronte di tali comunicazioni, fatte salve le fattispecie di recesso di cui all'articolo 6, il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto secondo le modalità indicate dallo stesso articolo per l'invio diretto della comunicazione di recesso con almeno 1 (un) mese di preavviso. Tale recesso produrrà i propri effetti alla data di efficacia del cambio fornitore o di attivazione dei servizi di ultima istanza o della disalimentazione del/i Pdf. In difetto di comunicazione da parte del suddetto Cliente entro un termine utile al cambio fornitore o all'attivazione dei servizi di ultima istanza o alla disalimentazione del/i Pdf con efficacia antecedente a quella delle variazioni delle condizioni del Contratto, le stesse si intenderanno accettate.

18.7 CEI erogherà l'indennizzo di valore pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1, 13.4 e 13.7 del Codice di Condotta Commerciale. Resta inteso che CEI applicherà gli importi di cui sopra così come eventualmente aggiornati e/o modificati dall'ARERA.

18.8 CEI informerà delle modifiche contrattuali secondo le seguenti modalità: (a) tramite messaggio in bolletta nel caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto; (b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera (a), a mezzo apposita e separata comunicazione scritta.

Articolo 19 - Comunicazioni e Reclami

19.1 Il Fornitore rende disponibile sul proprio sito web un modulo scaricabile per l'invio di reclami. Tale modulo, una volta completato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all'Ufficio Reclami del Fornitore via email o ai recapiti indicati sul sito web del Fornitore (www.compagnia-energetica.it) o a Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (CEI) a Socio Unico con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122-Milano e sede operativa in Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano. Recapiti telefonici tel. 800122721. E-mail: servizio.clienti@compagnia-energetica.it e business@compagnia-energetica.it PEC: pec@pec.compagnia-energetica.it.

19.2 È fatta salva la possibilità per il CLIENTE di inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga: nome e cognome, indirizzo di somministrazione, indirizzo postale (se diverso da quello di somministrazione) o telematico ed il codice di identificazione riportato nelle CTE e nella proposta di contratto.

19.3 I reclami eventualmente inviati ai sensi del precedente art. 19.2 ed ogni altra comunicazione ai sensi del Contratto dovranno essere inviati dal CLIENTE a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo (ovvero al diverso indirizzo e con le diverse modalità che potranno essere comunicate dal Fornitore sul proprio sito web): Compagnia Energetica Italiana S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano.

19.4 Se il reclamo inoltrato dal CLIENTE al Fornitore riguarda un caso di c.d. "contratto non richiesto" ai sensi e per gli effetti della Del. ARERA 153/2012/R/com è necessario che il reclamo sia completo di copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell'attivazione non richiesta. La data in cui il CLIENTE ha avuto conoscenza del contratto o dell'attivazione non richiesta è il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso; la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, negli altri casi.

19.5 Qualsiasi comunicazione che il Fornitore dovrà inviare al CLIENTE ai sensi del Contratto sarà inviata all'indirizzo indicato nella proposta di Contratto ovvero al diverso indirizzo che potrà essere comunicato al Fornitore con le modalità di cui al precedente art. 19.3.

Articolo 20 - Registrazione dei dati e trattamento dei dati personali

20.1 Durante l'esecuzione del Contratto e per tutta la durata dello stesso, il Fornitore potrà avvalersi del servizio di call center per contattare il CLIENTE. Secondo quanto previsto da ARERA e dalle vigenti normative in materia, il CLIENTE presta il proprio consenso a che si proceda alla registrazione dei suoi dati personali. Il CLIENTE presta altresì il proprio consenso a che eventuali chiamate effettuate da o per conto del Fornitore al numero di telefono indicato dal CLIENTE stesso nella proposta di contratto siano registrate limitatamente a quanto necessario per dare eventualmente evidenza del rapporto contrattuale nei limiti e per i fini previsti da ARERA. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, il titolare sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

20.2 I dati personali del CLIENTE potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: attività di accertamento e valutazione della solvibilità ed il merito creditizio del CLIENTE, la progettazione e l'attuazione di iniziative commerciali da parte del Fornitore, di società terze per conto del Fornitore o di società terze per proprie finalità a cui il Fornitore abbia ceduto i detti dati, sondaggi, ricerche e analisi di mercato finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell'offerta del Fornitore, effettuate direttamente dal Fornitore o da società terze per conto dello stesso, solleciti di pagamento anche attraverso telefonate e/o l'invio di mail e/o di sms. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa in ordine all'esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. La Policy Privacy è consultabile sul sito del Fornitore (www.compagnia-energetica.it).

20.3 Il trattamento da parte del Fornitore dei dati personali del CLIENTE avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ai fini della conclusione e/o esecuzione del Contratto e/o della gestione dei necessari rapporti con l'Impresa di Distribuzione e l'Impresa di Trasporto, soggetti ai quali tali dati potranno essere comunicati. Il trattamento avverrà inoltre al fine di adempiere a obblighi di legge, regolamenti o disposizioni comunitarie.

Articolo 21 - Legge applicabile e Foro competente/procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

21.1 Il Contratto è stato redatto nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale Commerciale (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV)) e della normativa vigente applicabile. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati debbono intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

21.2 Il Contratto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il CLIENTE è il foro di Milano, salvo diversa inderogabile previsione.

21.3 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

21.4 Per risolvere eventuali controversie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Cliente deve attivare una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie prima di adire ad

eventuali azioni giudiziarie. A tal fine tutte le tipologie di clienti (sia domestici che non) possono ricorrere al Servizio Conciliazione Clienti Energia gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA, i cui dettagli sono consultabili all'indirizzo <http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>. Compagnia Energetica Italiana si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, entrambe gratuite per il Cliente. Per le controversie riguardanti i soli contratti sottoscritti online può essere utilizzata la piattaforma europea ODR (On-line Dispute Resolution) accessibile all'indirizzo web <https://webgate.ec.europa.eu/odr>.

Articolo 22 - Indennizzi automatici

22.1 Per tutelare i Clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella Fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, l'Autorità ha introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori.

22.2 Al CLIENTE che ha subito la violazione di uno specifico standard di qualità, l'indennizzo verrà accreditato nella prima bolletta utile.

22.3 Gli indennizzi automatici per la violazione degli standard specifici delle prestazioni della distribuzione di energia elettrica sono determinati dalla Del. ARERA ARG/elt 198/11 e s.m.i.; gli standard di qualità relativi ai servizi di distribuzione e misura dei servizi del gas ed i relativi indennizzi in caso di violazione con la Del. ARERA ARG/gas 574/13 s.m.i..

22.4 Nel caso della verifica del contatore su richiesta del CLIENTE è previsto uno standard generale che, in quanto tale, non prevede indennizzi. Tuttavia, è altresì previsto un tempo massimo per l'invio del resoconto della verifica del contatore, fissato in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del Distributore, se è possibile effettuare la verifica presso il CLIENTE; fissato in 240 giorni, se è, invece, necessario effettuare la verifica presso un laboratorio qualificato.

22.5 Qualora il Distributore non rispetti questi termini massimi, è tenuto a corrispondere al venditore (che, a sua volta, deve versare al CLIENTE finale) un indennizzo automatico di Euro 30.

22.6 La qualità commerciale dell'attività di vendita per il settore elettrico e del gas è disciplinata dal TIQV.

22.7 In caso di mancato rispetto di uno standard specifico, il venditore deve accreditare, al CLIENTE che ne ha diritto, l'indennizzo automatico anche ricevuto dal Distributore, attraverso accredito della somma addebitata nella prima bolletta utile. L'indennizzo automatico, se dovuto, deve comunque essere corrisposto al CLIENTE entro 8 mesi.

22.8 In applicazione delle previsioni dell'Allegato A alla Del. ARERA n.164/08 (di seguito "TIQV") il Fornitore è tenuto a rispettare i livelli generali di qualità, ed in particolare:

- 1) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari;
- 2) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari.

22.9 Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare i livelli specifici di qualità, consistenti in:

- 1) inviare al CLIENTE la risposta motivata a reclami scritti entro 40 giorni solari;
- 2) restituire al CLIENTE gli importi non dovuti e già pagati dal CLIENTE a seguito di rettifica di fatturazione entro 90 giorni solari;
- 3) rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal CLIENTE.

22.10 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio qualità per responsabilità del Fornitore quest'ultimo è tenuto al versamento di un indennizzo pari a 25 Euro a favore del CLIENTE. Se la prestazione viene eseguita oltre lo standard previsto, ma entro il doppio del tempo l'indennizzo è di 25 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l'indennizzo è di 50 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l'indennizzo è di 75 Euro.

Articolo 23 - Risoluzione e cessazione amministrativa per morosità dei clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili

23.1 Non sono disalimentabili i Punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, più dettagliatamente descritto nell'articolo 23, comma 23.2 del TIMOE (allegato A, della delibera 258/2015/R/com e s.m.i. dell'ARERA).

23.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/gas 99/11 e s.m.i., nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall'art. 10 delle CGC (Modalità di prelievo e di impiego del gas naturale), decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, il Fornitore potrà inviare al CLIENTE formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.

23.3 L'eventuale tardivo pagamento da parte del CLIENTE in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore agli indirizzi di cui al Contratto.

23.4 Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto e a richiedere all'impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per morosità.

Art. 24 Riferimenti normativi principali - Il Contratto rispetta ove applicabili: il codice di condotta commerciale di Gas e di energia elettrica, allegato alla Delibera ARERA 366/2018/R/com; il D. Lgs. n. 206/2005, in G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, per brevità "Codice del Consumo"), ivi compreso il capo I del Titolo III della Parte III, in materia di diritti dei consumatori nei contratti, come modificato dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 in G.U. 11 marzo 2014, n. 58; la Delibera ARERA 229/01 in G.U. n. 287 del 11 dicembre 2001; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici") in G.U. 12 marzo 2008, n. 61 ("D.M. 37/2008"). Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da Gas, ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 167/2020/R/gas pubblicata sul sito www.arera.it in data 22 maggio 2020. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul Portale o sul sito del Comitato Italiano Gas (o "Cig") www.cig.it: il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all'indirizzo indicato nel modulo stesso.

Con riferimento alla Firma Grafometrica: il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("CAD") in G.U. 16 maggio 2005, n. 112 e il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71 del CAD (in G.U. n.117 del 21 maggio 2013).

Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGC) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA

Firma _____

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o tramite le modalità individuate dalle autorità competenti.

Articolo 25 - Rilascio dei permessi e delle concessioni per il Gas; condizione risolutiva

L'accettazione della Proposta da parte di CEI, di cui al precedente Art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del Gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle Condotte fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di CEI per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle Condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico di CEI alcun onere.

Fuel Mix

Anno	Fonti rinnovabili	Carbone	Lignite	Gas Naturale	Prodotti petroliferi	Nucleare	Altre fonti
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano							
2023	11,20 %	18,11 %	ND	59,52 %	1,59 %	2,86 %	6,73 %
2022	14,71 %	15,25 %	ND	59,80 %	1,56 %	2,59 %	6,08 %
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano							
2023	46,31 %	5,27 %	ND	42,99 %	0,9 %	0 %	4,53 %
2022	36,95 %	8,34 %	ND	48,66 %	1,16 %	0 %	4,89 %

Informativa al cliente per il trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 13, 23 del D.lgs. n. 196/2003

Informativa al CLIENTE per il trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 13, 23 del D.lgs. n. 196/2003 e Reg UE 2016/679 Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ("Titolare del trattamento") La informa che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 ("Codice della Privacy") e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 ("Regolamento"), il trattamento dei Suoi dati personali di cui è in possesso e/o che Le saranno richiesti e/o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi sarà svolto in esecuzione di obblighi legali e/o contrattuali. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche e metodologie strettamente correlate alle finalità sotto indicate e nel rispetto delle vigenti normative sopra citate, fermo l'impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. La normativa vigente sulla protezione dei dati Le attribuisce specifici diritti (nella Sua qualità di "Interessato", il quale, per l'esercizio degli stessi può rivolgersi direttamente e in qualsiasi momento al Titolare del trattamento). I diritti esercitabili dall'Interessato, di seguito descritti, sono: Diritto di accesso; Diritto di Rettifica; Diritto di cancellazione; Diritto di limitazione; Diritto alla portabilità; Diritto di opposizione. In particolare, Lei ha il diritto di conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; di essere informato sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge. E' inoltre Sua facoltà poter modificare e/o revocare i consensi prestati, ogni volta lo desidera. I dati personali da Lei forniti a Compagnia Energetica Italiana S.p.A., in relazione al prodotto/servizio erogato, verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento Europeo 2016/679, per le finalità di seguito riportate:

- Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto:

I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per la conclusione e l'esecuzione del CONTRATTO e per adempiere agli obblighi di legge derivanti dal CONTRATTO medesimo. A tal fine i dati potranno essere trattati per attività di accertamento e valutazione della solvibilità ed il merito creditizio del CLIENTE. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale e/o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, il titolare sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso;

- Ulteriori Finalità - attività e servizi amministrativi:

I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per finalità amministrative volte al monitoraggio dei pagamenti attraverso l'erogazione di un servizio di avvisi volti a fornire al CLIENTE informazioni sulla sua posizione. Detto servizio potrà essere svolto attraverso l'invio di email ed sms da parte di Compagnia Energetica Italiana S.p.A.. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni amministrative.

- Ulteriori Finalità - promozionali, commerciali e di marketing:

I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per fini promozionali, commerciali e di marketing, invio/comunicazione da parte di Compagnia Energetica Italiana S.p.A. di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di Compagnia Energetica Italiana S.p.A. medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Compagnia Energetica Italiana S.p.A., nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate, verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione;

- Ulteriori Finalità - comunicazioni di dati a terzi:

I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per essere comunicati dal Titolare a soggetti terzi: i dati del CLIENTE medesimo potranno essere comunicati e/o ceduti dal Titolare a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell'intrattenimento televisivo, istituti finanziari, istituti assicurativi, consulenti, società controllate/controllanti e/o collegate al Compagnia Energetica Italiana S.p.A. utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura). Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del

trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del CLIENTE per le medesime finalità di cui alla precedente lettera b), relativamente alla promozione, al marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura).

Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al b), c) e d) è facoltativo ed un eventuale rifiuto da parte del CLIENTE non pregiudica la Fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il CLIENTE potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti e potrà modificare e/o revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, facendone semplice richiesta a Compagnia Energetica Italiana S.p.A., senza alcuna formalità. Il Titolare del trattamento dei dati personali è

Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (CEI) a Socio Unico con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122-Milano e sede operativa in Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano.

Recapiti telefonici tel. 800122721.

E-mail: servizio.clienti@compagnia-energetica.it. PEC: pec@pec.compagnia-energetica.it